



## ENPLACLINFORMA

*A cura dei delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI*

N. 05/2013

Napoli 22/3/2013

**OGGI CI OCCUPIAMO, NELL'AMBITO DELLA RIFORMA ENPACL, DI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER NEO ISCRITTI E PENSIONATI. SCOMPARE, INVECE, DAL 1 GENNAIO 2013 IL VERSAMENTO RIDOTTO AL 50% PER COLORO CHE, ESSENDO LAVORATORI DIPENDENTI, VERSANO LA CONTRIBUZIONE AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA. MA UNA MOTIVAZIONE C'E'.**

Riprendiamo la "narrazione" dei punti salienti della Riforma ENPACL, in vigore dal 1 Gennaio 2013, sempre allo scopo di familiarizzare con le novità più importanti di essa.

In precedenza, come certamente ricorderete, ci siamo soffermati sulla nuova modalità, dal 1/1/2013, di determinazione del contributo **sogettivo** (*id:12% sul reddito del 2012 con un minimo di € 2.040,00*), sulla nuova aliquota del contributo **integrativo**, in vigore sempre dal 1/1/2013, in misura del 4% con un minimo di € 300,00 e, *dulcis in fundo*, sul metodo contributivo per la determinazione della misura della prestazione.

Giova ricordare che, in virtù della Legge "Fornero" sulla riforma delle pensioni, il **metodo contributivo è obbligatorio per tutti i sistemi pensionistici dal 1/1/2012**.....noi, dunque, vi accediamo già con un anno di ritardo.

Ricorderete anche che, con il *metodo contributivo* si sommano, anno dopo anno, tutti gli importi contributivi versati dall'assicurato opportunamente rivalutati, sempre annualmente, con un "coefficiente di rivalutazione". Il montante finale scaturente da questa operazione viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione ed il risultato costituisce la prestazione previdenziale che spetta all'assicurato.

Tutto semplice? Mica tanto, se sol si pensa ai vari criteri occorrenti per la scelta del coefficiente di rivalutazione del montante e di quello di trasformazione, dei quali, come vi è noto, si sta occupando la Commissione Riforma.

Oggi, invece, ci soffermiamo sulle specifiche agevolazioni, nel pagamento della contribuzione soggettiva in relazione ad alcune categorie di iscritti e, precisamente, i **neo iscritti infra trentacinquenni ed i pensionati.**

Incominciamo con i **giovani.**

I giovani che si siano **iscritti all'Ente per la prima volta dal 2009 con età inferiore ai 35 anni versano il contributo soggettivo nella misura ridotta del 50% (ossia 6% del reddito professionale con un minimo di euro 1.020,00). Ai fini della riduzione non è necessaria alcuna richiesta.** Sarà applicata d'ufficio. È prevista, comunque, la possibilità di versare la contribuzione soggettiva nella misura intera (ossia 12% del reddito professionale con un minimo di euro 2.040,00).

Ora, **i pensionati.**

I pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata (già anzianità) che siano rimasti iscritti all'Ente o reinscritti, versano il contributo soggettivo nella misura intera (ossia 12% del reddito professionale con un minimo di euro 2.040,00). **Possono chiedere, tuttavia, di versare il contributo soggettivo nella misura ridotta del 50% (ossia 6% del reddito professionale con un minimo di euro 1.020,00). In tal caso, la riduzione contributiva decorre dal mese successivo a quello della richiesta. Coloro che, al 31 dicembre 2012 già avevano optato per il pagamento del contributo soggettivo previsto per la ex prima fascia di anzianità, non dovranno presentare alcuna istanza: il dimezzamento sarà applicato d'ufficio.**

Quali sono le modalità per la scelta dell'opzione?

All'interno del sito web [www.enpacl.it](http://www.enpacl.it) l'Ente ha messo a disposizione degli interessati un'apposita procedura telematica denominata "Agevolazioni riservate ai nuovi iscritti dal 2009 e ai pensionati" che consente di effettuare le predette scelte (pagamento in forma intera o ridotta). Tale decisione può essere revocata in qualsiasi momento, utilizzando la medesima funzione.

Ed occupiamoci, infine, di quei colleghi che, **essendo lavoratori dipendenti e, quindi, iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, fruivano, fino al 31/12/2012, della riduzione del contributo soggettivo del 50%.**

In base all'articolo 37 del Regolamento di previdenza e assistenza, **anche i Consulenti del Lavoro iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria dovranno corrispondere all'Ente la contribuzione soggettiva, nella misura intera (ossia 12% del reddito professionale con un minimo di euro 2.040,00). A partire dall'anno 2013, infatti, non sussiste più la facoltà di riduzione al 50% in favore di tali soggetti.**

La "ratio" di questa eliminazione è semplice. Poiché uno dei criteri fondamentali sottesi alla "Riforma" è **l'adeguatezza** (vale a dire un minimo di prestazione previdenziale), gli stessi

devono versare quanto meno sul "minimo" (oggi € 2.040,00) che corrisponde al 12% su di un reddito di € 17.000,00.

Ricorderete, a tal proposito, che, fino all'entrata in vigore della "Riforma", erano in vigore le fasce modulari di contributi fissi in ragione dell'anzianità di iscrizione con una **media** di € 3.000,00. Orbene, il 50% di tale importo, per gli iscritti ad altra forma di previdenza, sarebbe stato già di € 1.500,00 (ma sempre in media) che, con il vecchio sistema, avrebbe consentito un trattamento pensionistico decente. Il sistema contributivo, invece, è più rigido in quanto si basa **sull'importo dei contributi versati, donde la previsione di un "minimo" indispensabile per rispondere alla "ratio" della legge. D'altra parte, se pensate che un CO.CO.PRO versa alla gestione separata il 28%, sarà facile comprendere lo sforzo compiuto da un certo numero di colleghi presenti nella Commissione Riforma che è riuscito a contenere in € 2.040,00 tale importo annuo minimo.**

Saluti

***I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI***

***Duraccio Edmondo – Buonocore Maurizio - Cappiello Giuseppe- Coccia Giuseppe  
Esposito Giosuè – Lapegna Teresa– Sgariglia Nicola – Triunfo Fabio - Umbaldo  
Massimiliano***